RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 2

Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che le maggiori prestazioni cumulate in piu' settimane siano compensate accordando in una delle successive settimane un corrispondente recupero, in prolungamento del riposo settimanale.

Versione in vigore dal 26 settembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 13 agosto 1969, n. 591
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-dell-orario-di-lavoro-del-personale-dell-azienda-autonoma/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it